

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 20/10/2025

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2024. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni di attivazione e provvigioni per l'intermediario, per la somma complessiva di € 1.597,05 calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi legali, senza specificare la data di decorrenza degli stessi. L'intermediario ha preliminarmente richiesto la sospensione del ricorso in quanto il Giudice di Pace di P** avrebbe sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea con riferimento ad un ricorso intrapreso dall'intermediario resistente su questione analoga a quella oggetto dell'odierno ricorso. In particolare, alla CGUE sarebbe stata rimessa la questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48 alla luce del contrasto tra le pronunce "Lexitor" e "UCBA", al fine di precisare i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Nel merito l'intermediario chiede il rigetto del ricorso invocando che il legislatore, con D.L. 69/2023 e D.L. 104/2023, avrebbe confermato che, per i contratti stipulati anteriormente al 25 luglio 2021, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies TUB nella versione vigente alla data di sottoscrizione dei contratti stessi, escludendo espressamente la rimborsabilità delle imposte e dei costi sostenuti per la loro conclusione. Inoltre, l'intermediario richiama l'art. 6-bis, comma 3, lett. b), del DPR 180/1950 a sostegno della rimborsabilità pro quota dei soli costi *recurring*. Secondo l'intermediario tali norme, aventi natura speciale,

prevarrebbero sull'interpretazione generale dell'art. 125-sexies TUB e sulla sentenza Lexitor, e manterrebbero piena efficacia anche alla luce della sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale. In conclusione l'intermediario sostiene che i costi richiesti dal ricorrente abbiano tutti natura *up front* e non sarebbero quindi rimborsabili e, in ogni caso, non vi sarebbe la propria legittimazione passiva in relazione alla richiesta delle provvigioni dell'intermediario, in quanto commissioni incassate da un terzo cui il ricorrente si è liberamente rivolto.

DIRITTO

L'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario non può essere accolta. L'intermediario ha chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria, producendo un'ordinanza del Giudice di Pace di P*** del 12/10/2024 con la quale quest'ultimo ha disposto la sospensione di un giudizio su analoga questione, di cui lo stesso intermediario è parte, nei confronti di altro soggetto. Si rileva che le "Disposizioni ABF" (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono la fattispecie della sospensione per ipotesi quale quella in esame, né sembrerebbe venire in rilievo una litispendenza in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio. Difatti, il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Nel merito il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2024, in corrispondenza della rata n. 55. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1,

TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Nel caso in esame, dal contratto e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, emerge che tanto le commissioni di attivazione quanto le commissioni per l'intermediario abbiano natura *up-front* in quanto la relativa clausola contrattuale elenca esclusivamente attività preliminari alla stipula del contratto di finanziamento. Per il rimborso di tali voci va quindi utilizzato il criterio di calcolo della curva degli interessi. In relazione alle provvigioni dell'intermediario, date le eccezioni sollevate dall'intermediario, vale la pena ricordare che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento, gestendo la pratica di estinzione, emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, nonché incassando le relative somme (come nel caso in esame). D'altronde, il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di intervenire sulla questione già con dec. n. 6816/2018 esprimendo il principio di diritto secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB, sicché il soggetto tenuto alla

restituzione è colui che ha riscosso l'importo illegittimamente calcolato in sede di estinzione del finanziamento. Nel caso in esame, dagli atti emerge che tanto il conteggio estintivo quanto la quietanza liberatoria siano stati emessi dall'intermediario resistente.

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati.

rate complessive	120	rate scadute	55	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	65	TAN	6,24%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	32,25%						
Commissioni di attivazione				982,80 €	Up front	Curva degli interessi	316,95 €		316,95 €
Provvigioni per l'intermediario del credito				1.965,60 €	Up front	Curva degli interessi	633,91 €		633,91 €
Totale									950,86 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 950,86 oltre agli interessi dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 950,86, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI